

ALLEGATO A

Disposizioni operative in materia di controllo e certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite (vivaismo viticolo). D.M. 08/02/2005 – L.R. n. 64/2011, articolo 2, comma 1, lettera n).

1. Autorizzazione alla attività vivaistica viticola ai fini della presentazione delle denunce di produzione

1.1 Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2005 presentano la denuncia di produzione e di ripresa del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite le aziende vivaistiche in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e importazione da paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali (D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e D.M. 12 novembre 2009), rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi della legge regionale del 29 novembre 2011, n. 64.

2. Realizzazione impianti di piante madri portinnesto

2.1 Al fine di ottenere la certificazione del materiale prodotto da piante madri portainnesto, le aziende vivaistiche comunicano l'intenzione di effettuare tali impianti, avvalendosi del Sistema informativo di ARTEA, alla Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, Settore Supporto al vivaismo viticolo, almeno 60 giorni prima della loro realizzazione.

2.2 Nella comunicazione l'azienda dichiara:

- di essere ditta iscritta al R.U.P. (Registro Ufficiale dei Produttori) indicando la Regione, il codice e la data d'iscrizione;
- i dati catastali delle superfici sulle quali sarà realizzato il nuovo impianto di viti madri e il titolo di conduzione dei terreni;
- la/e varietà ed il/i clone/i impiegato messi a dimora, la superficie dell'impianto e numero di piante/varietà e clone che si intende mettere a dimora;
- la provenienza del materiale utilizzato per la realizzazione dell'impianto.

2.3 La documentazione relativa al nuovo impianto che le aziende vivaistiche allegano alla comunicazione di cui sopra è la seguente: a) copia del foglio di mappa catastale con la localizzazione dell'impianto, b) mappa dell'impianto con l'identificazione dei cloni e delle varietà impiantate; c) risultato delle analisi fitopatologiche del terreno su cui viene realizzato l'impianto per l'accertamento dell'assenza di nematodi vettori di virus.

2.4 Il settore Supporto al vivaismo viticolo esamina la richiesta presentata tramite ARTEA ai fini esclusivi di una verifica preliminare dell'idoneità al prelievo del materiale di moltiplicazione e la comunica all'azienda emettendo le eventuali prescrizioni del caso.

3 Presentazione delle denunce di produzione e registrazione delle etichette

3.1 Le aziende vivaistiche che intendono ottenere l'autorizzazione alla stampa delle etichette e/o al prelievo del materiale di moltiplicazione da viti madri, presentano, avvalendosi del Sistema informativo predisposto da ARTEA, denuncia di produzione al Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n). della l.r. 64/2011.

3.2 La denuncia è presentata ai sensi del citato D.M. 08/02/2005, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni dettate su indicazione dell'Unità di Coordinamento di cui all'articolo 4 del D.M. 08/02/2005 medesimo.

3.3 Il Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito della presentazione delle denunce di produzione, provvede ad effettuare il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria “certificato”, ed il controllo ufficiale sulle colture e sul materiale di moltiplicazione di categoria “standard”. Effettuate le attività di controllo il Servizio Fitosanitario Regionale rilascia alle aziende vivaistiche l’autorizzazione a prelevare il materiale di moltiplicazione dagli impianti di viti madri, nonché l’autorizzazione alla stampa delle etichette ufficiali da apporre sul materiale destinato alla commercializzazione.

3.4 Le aziende vivaistiche provvedono autonomamente alla stampa delle etichette a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

3.5 Prima della immissione in commercio del materiale di moltiplicazione le aziende vivaistiche provvedono a registrare le etichette stampate in apposito Registro di carico conforme alle disposizioni dettate ai sensi del D.M. 08/02/2005 su indicazione dell’Unità di Coordinamento.

3.6 Per l’attività di certificazione, ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 08/02/2005, le aziende vivaistiche sono tenute al pagamento al Servizio Fitosanitario Regionale delle tariffe stabilite conformemente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, lettera e) del citato D.M. 08/02/2005.

4 Disposizioni per il prelievo dei campioni dai campi di piante madri marze e portainnesto da sottoporre ad analisi ai sensi del Decreto 7 luglio 2006

4.1 Il Servizio Fitosanitario Regionale esegue il campionamento ufficiale sui campi di piante madri di categoria “certificato”, marze e portainnesti, predisponendo a tal fine le prescrizioni procedurali.

4.2 Il campionamento di cui al punto precedente e le successive analisi sono effettuate tenendo conto delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 13 dicembre 2011 “Linee guida per l’esecuzione di analisi fitosanitarie sui capi i piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I”.

4.3 I campioni prelevati sono sottoposti ad analisi presso il laboratorio analitico del Servizio Fitosanitario Regionale. Il Servizio Fitosanitario Regionale può altresì avvalersi di altri laboratori conformemente a quanto disposto all’articolo 10, comma 2 del Decreto 13/12/2011.

5 Coordinamento ed operatività

5.1 Il coordinamento delle attività, le comunicazioni previste dalle disposizioni nazionali e dall’Unità di Coordinamento nonché i rapporti con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sono tenuti dal Servizio fitosanitario regionale in collaborazione con il Settore supporto al vivaismo viticolo e, per quanto riguarda le proprie competenze, con il Settore produzioni agricole vegetali a cui il Servizio fitosanitario invierà periodicamente, almeno una volta l’anno, idonea informativa sull’attività effettuata.

5.2 In particolare fra le attività di carattere generale il Servizio fitosanitario regionale:

- partecipa all’Unità di Coordinamento di cui all’articolo 4 del D.M. 08/02/2005 attraverso i soggetti nominati dal Presidente della Giunta regionale Toscana ai sensi della legge regionale dell’8 febbraio 2008, n. 5, “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”;
- provvede alla trasmissione dei dati delle produzioni vivaistiche in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera f) del D.M. 08/02/2005, avvalendosi del sistema informativo predisposto da ARTEA;
- predispone, di concerto con il settore Supporto al vivaismo viticolo, la comunicazione di cui all’articolo 12 del Decreto 13/12/2011.

5.3. Il Servizio fitosanitario regionale esercita le seguenti funzioni operative:

- controllo ufficiale e certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione vegetativa della vite di categoria “certificato” ed il controllo ufficiale sulle colture e sul materiale di moltiplicazione di categoria “standard”;
- rilascio dell’autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione dagli impianti di viti madri di categoria “certificato” e “standard” ed alla stampa delle etichette;
- campionamento dei campi di piante madri marze e portainnesto e successive analisi ai sensi dell’articolo 10 del Decreto 13/12/2011.

5.4 Il Settore Supporto al vivaismo viticolo esercita la seguente funzione operativa:

- esame delle istanze di realizzazione degli impianti di piante madri portainnesto presentate ai fini esclusivi di una verifica preliminare dell’idoneità al prelievo del materiale di moltiplicazione, in quanto attività attinente al vivaismo viticolo e non disciplinata a livello comunitario dalle specifiche norme che regolamentano la gestione e controllo del potenziale viticolo.